

CAPITOLATO SPECIALE

Progettazione esecutiva e realizzazione di un intervento di efficientamento e adeguamento normativo dell'impianto di pubblica illuminazione stradale del Comune di Teolo nonché gestione e manutenzione del medesimo impianto.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e realizzazione di interventi di efficientamento e adeguamento normativo dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Teolo (d'ora innanzi: l'impianto), secondo quanto indicato nel progetto definitivo allegato al bando e nel rispetto dell'offerta tecnica presentata in gara, nonché la gestione e la manutenzione dell'impianto stesso. Esso comprende la manutenzione straordinaria degli impianti oggetto d'intervento.

La finalità dell'appalto affidato è il conseguimento dell'obiettivo del miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica favorendo nel contempo un risparmio energetico e di conseguenza economico nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza dell'impianto e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso.

Sommariamente, l'oggetto dell'appalto è il seguente:

a) Realizzazione di lavori di efficientamento energetico e adeguamento normativo dell'impianto del sistema di "illuminazione pubblica" stradale del territorio comunale, così nominati e meglio descritti nel progetto definitivo allegato: **1)** "Interventi per l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica – stralcio 1"; **2)** "Interventi per il contenimento dell'inquinamento luminoso agli impianti di illuminazione pubblica – stralcio 2". I lavori andranno realizzati in un unico intervento. Nell'affidamento è compreso l'onere della manutenzione straordinaria degli impianti oggetto d'intervento per tutto il tempo dell'affidamento, senza alcun compenso/corrispettivo ulteriore.

In sede di gara potranno essere proposti interventi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto alle previsioni del progetto definitivo e relativi a tutti i punti luce presenti sul territorio comunale e di proprietà comunale; in ogni caso è richiesto di intervenire almeno sui punti luce indicati nel progetto definitivo allegato.

b) Progettazione esecutiva degli interventi di cui al precedente punto a).

c) Gestione e manutenzione ordinaria dell'intero sistema di pubblica illuminazione stradale di proprietà comunale, sia per la parte oggetto dell'intervento di cui ai punti che precedono che per la restante parte dell'impianto.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo presunto del contratto è pari ad € 553.749,30, oltre ad oneri di legge, così suddivisi:

a) € 385.653,16, oltre IVA (10%), per l'intervento di efficientamento energetico e adeguamento normativo dell'impianto (investimento), (di cui € 9.000,00 per oneri della sicurezza e € 112.995,94 per il costo della manodopera);

| | OG3 | OG10 | Totale lavori | di cui oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) | Lavori a base d'asta (importo al netto degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera) | Progettazione esecutiva |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|--|--|--------------------------------|
| Stralcio 1 | 28.785,75 | 232.916,30 | 261.702,05 | 5.500,00 | 179.341,44 | 6.276,94 |
| Stralcio 2 | 60.013,01 | 63.938,10 | 123.951,11 | 3.500,00 | 84.315,78 | 2.059,20 |
| Totale | 88.798,76 | 296.854,40 | 385.653,16 | 9.000,00 | 263.657,22 | 8.336,14 |

b) € 8.336,14, oltre IVA (22%), per le spese tecniche (progettazione);

c) € 19.760,00, oltre IVA (22%), per spese sostenute dal Committente, e da rimborsare allo stesso, per la predisposizione del presente appalto;

d) € 140.000,00 oltre IVA, di cui € 5.600,00 di oneri per la sicurezza come costo di gestione e manutenzione ordinaria per l'intero impianto per 10 anni, per un importo stimato annuo di € 14.000,00 oltre IVA, di cui 560,00 per oneri della sicurezza.

Detti importi sono da intendersi complessivamente remunerativi di tutte le prestazioni comprese nel capitolato e nella corrispondente offerta, tecnico economica, di ciascuna impresa offerente, di ogni beneficio ed utile, di tutte le spese ed oneri accessori per trasporto, consegna, montaggio, installazione a regola d'arte, allacci secondo norme di sicurezza ed a norma di legge agli impianti esistenti e di quant'altro necessario.

La base d'asta, pertanto, include: il costo di esecuzione di tutte le prestazioni in accordo alle specifiche tecniche e contrattuali incluse nel presente capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati tecnici, tenendo conto di tutti i requisiti obbligatori e migliorativi inclusi nell'offerta dell'impresa offerente e di tutti gli oneri indicati nel presente capitolato speciale d'appalto.

L'importo contrattuale risultante dall'esito della gara, sarà da intendersi complessivamente remunerativo di tutti i lavori e prestazioni compresi nel presente capitolato speciale d'appalto e di tutto quanto necessario per il completamento e il funzionamento di quanto realizzato secondo la regola dell'arte.

L'impresa aggiudicataria, oltre alle prestazioni indicate nel capitolato tecnico, dovrà comunque prevedere in fase di presentazione dell'offerta tecnico-economica (e dovrà anche provvedere in fase esecutiva) a tutto quanto necessario per la realizzazione di quanto richiesto dalla Stazione appaltante e di quanto da essa offerto, in accordo alle specifiche tecniche e contrattuali indicate nel presente capitolato speciale d'appalto, in modo che ciascun elemento che costituisce i lavori, nonché lo svolgimento di servizi e forniture, garanzia e assistenza tecnica finalizzata risulti perfettamente funzionante e funzionale.

Non è prevista alcuna forma di rimborso spese o di qualsiasi altro genere, ancorché a favore delle imprese partecipanti.

Art. 3 - Sistema di finanziamento dell'appalto

Le prestazioni elencate all'art. 2 sono finanziate mediante il trattenimento a favore dell'Appaltatore del risparmio energetico e delle economie gestionali generate dall'impianto, secondo quanto indicato in offerta, a seguito e grazie agli interventi di cui agli stralci 1 e 2. Il Comune contribuisce con fondi di bilancio (in parte derivanti da contributo regionale) per quel che riguarda lo stralcio 2.

Art. 4 - Lavori e servizi oggetto dell'appalto

Le opere oggetto dell'appalto sono quelle descritte e/o desumibili dall'offerta risultata aggiudicataria e costituente parte integrante del presente capitolato speciale, e in particolare il contratto d'appalto riguarda:

- a) la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di efficientamento dell'impianto e di adeguamento normativo;
- b) la gestione dell'impianto garantendo la continuità e l'efficienza del servizio di pubblica illuminazione oggi esistente e acquisito successivamente al patrimonio comunale a seguito di attuazione di convenzioni urbanistiche o altri ampliamenti della rete;
- c) la manutenzione ordinaria dell'impianto, garantendone la costante affidabilità, secondo quanto illustrato nell'offerta dell'appaltatore in ordine al programma proposto di gestione e manutenzione dell'impianto e secondo quanto previsto dalle case costruttrici dei vari componenti dell'impianto nonché quelle prescritte dalle specifiche norme CEI e UNI;
- d) la manutenzione straordinaria per la parte d'impianto oggetto dell'intervento di efficientamento e adeguamento normativo proposto, al fine di mantenerne il regolare funzionamento, anche mediante riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e/o dispositivi e/o di componenti e di quant'altro a ciò necessario;
- e) l'impegno a garantire l'efficienza dell'impianto secondo gli standard di legge e delle regole della migliore tecnica sia generali che di settore;
- f) l'impegno ad allontanare e conferire a rifiuto tutto quanto rimosso e/o sostituito durante l'esecuzione di qualsiasi attività e/o prestazione eseguita nell'espletamento del presente appalto;
- g) l'impegno ad ottenere il certificato di corretto smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione e smaltimento ove previsto;
- h) l'impegno ad effettuare tutte le operazioni, comprese la preventiva progettazione e l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni e/o qualsivoglia altro titolo amministrativo necessario, volte a realizzare gli interventi proposti in sede di gara, secondo i modi e i tempi indicati in offerta dall'Appaltatore stessa o eventualmente stabiliti nel capitolato e/o in contratto;
- i) l'impegno a consegnare al Comune di Teolo copia, di tutti i progetti, le certificazioni e i disegni *as built* degli impianti e degli altri interventi effettuati;

l) l'impegno ad effettuare la fornitura di materiali, di beni e di mano d'opera per l'esecuzione degli interventi di efficientamento e il servizio di gestione e manutenzione oggetto dell'offerta presentata in gara;

m) l'impegno ad effettuare tutte le operazioni necessarie per l'organizzazione del cantiere per la realizzazione degli interventi di efficientamento e adeguamento normativo dell'impianto, senza procurare impedimenti al normale funzionamento dello stesso e della pubblica viabilità;

n) l'impegno ad espletare tutti gli oneri derivanti dall'eliminazione dei rischi da interferenza dei lavori (DUVRI) e Piano Operativo di Sicurezza;

o) l'impegno ad espletare tutti gli oneri derivanti dalla predisposizione del "Piano di sicurezza", se ne ricorrono i presupposti di legge;

p) l'impegno ad eseguire interventi di reperibilità (24 ore su 24), anche pronto intervento, occorrenti per garantire la piena operatività e sicurezza dell'impianto. Tali interventi da effettuare su qualunque impianto in appalto, dovranno essere eseguiti secondo le modalità offerte dall'Appaltatore nel programma proposto di gestione e manutenzione dell'impianto.

E' esclusa dal presente appalto la fornitura dell'energia elettrica il cui approvvigionamento resta in carico del Comune di Teolo.

Art. 5 – Documenti contrattuali

Fanno parte integrante del contratto d'appalto:

- il capitolato generale d'appalto (d.m. 19 aprile 2000 n. 145);
- il codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);
- il regolamento sui lavori pubblici (Dpr 207/2010);
- il presente capitolato speciale;
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica;
- la documentazione di gara e i relativi allegati;
- elenco prezzi unitari per interventi di manutenzione.

Art. 6 – Durata del contratto

Il presente contratto decorrerà dalla data di stipulazione e avrà validità complessiva per 10 esercizi annuali (1° gennaio-31 dicembre) o per la minor durata risultante dall'offerta dell'Appaltatore; i conteggi dei consumi e dei pagamenti relativi al primo esercizio terranno conto proporzionalmente della minor durata dello stesso in relazione alla data di avvenuta stipula. Il Comune, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016 nella misura strettamente necessaria, per un periodo comunque non superiore a sei

mesi, alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica.

Art. 7 – Cauzioni

Fatto salvo il versamento della cauzione provvisoria in sede di gara, L'Appaltatore a garanzia di tutte le obbligazioni assunte, contestualmente alla firma del contratto d'appalto, dovrà consegnare al Comune due cauzioni definitive, una per i lavori, nella misura del 10% dell'importo complessivo dei lavori, iva esclusa, risultante dall'offerta dell'Aggiudicataria, una per i servizi, nella misura del 10% dell'importo annuale dei servizi, iva esclusa, risultante dall'offerta dell'Aggiudicataria, conformemente alle previsioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Le cauzioni definitive saranno svincolate secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Sono fatte salve le eventuali riduzioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 – Garanzie, responsabilità e coperture assicurative

L'Appaltatore solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ad infortuni, sinistri e/o danni provocati dai propri dipendenti. L'Appaltatore esegue le prestazioni del presente capitolato speciale e dei relativi allegati sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendosene le conseguenti responsabilità nei confronti del Comune e dei terzi. Nell'esecuzione di tutte le attività, prestazioni e/o interventi è inoltre obbligata ad adottare ogni procedimento e ogni cautela necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare ogni danno agli impianti, ai beni pubblici e privati.

L'Appaltatore si assume tutte le responsabilità, civili, penali e amministrative, che derivano dall'assunzione del presente appalto, sia per cattiva conduzione sia per fatti comunque dipendenti dall'impianto gestito e dagli interventi eseguiti sul medesimo per eventuali danni sia a cose che a persone, tenendo sollevati e indenni il Comune e i suoi dipendenti da ogni azione e/o domanda al riguardo. L'Appaltatore dovrà provvedere in via diretta alle riparazioni e al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

L'Appaltatore è obbligata a stipulare, prima della stipula del contratto d'appalto, una polizza assicurativa RCT, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a copertura sia dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'impianto e delle opere oggetto dell'appalto, anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori, con somma assicurata pari al 100% dell'importo dei lavori oggetto dell'affidamento, sia della responsabilità civile verso terzi il cui massimale sarà pari ad euro 500.000,00. L'Assicurazione dovrà essere in vigore per tutta la durata del contratto. Nel caso la polizza preveda delle franchigie, gli importi dei danni corrispondenti alle franchigie stesse sarà a totale carico dell'Appaltatore così come i danni eventualmente eccedenti i sopra citati massimali.

La polizza dovrà riferirsi esplicitamente all'impianto oggetto del presente appalto e dovrà essere prodotta al Comune in copia conforme all'originale prima della consegna dell'impianto dal Comune all'Appaltatore.

Sono altresì ammesse polizze assicurative di carattere generale, già stipulate dall'Appaltatore, a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi purché abbiano

i massimali minimi più sopra indicati e siano corredate da una dichiarazione della Compagnia assicuratrice attestante l'applicabilità e la validità della polizza stessa anche nei riguardi dell'impianto di proprietà e di competenza del Comune compresi nell'appalto.

La polizza sopra indicata dovrà contenere espressamente le seguenti clausole particolari:

= l'obbligo della Compagnia di dare immediato avviso al Comune dell'eventuale mancato pagamento da parte dell'Appaltatore dei premi successivi al primo, mantenendo comunque valida la copertura per i successivi 45 giorni durante i quali il Comune ha la facoltà di provvedere direttamente al pagamento del relativo premio trattenendolo dal corrispettivo d'appalto dovuto;

= l'obbligo della Compagnia di dare comunicazione al Comune dell'eventuale recesso con un preavviso non inferiore a 45 giorni;

= il riconoscimento in capo all'Ente appaltante di qualità di terzo ai fini assicurativi.

Il Comune si riserva di chiedere all'Appaltatore, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi.

I progettisti incaricati dall'Appaltatore dovranno stipulare una polizza di responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti dalle attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori e sino all'emissione dei certificati di collaudo.

Art. 9 – Subappalto – cessione del contratto

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, pena la nullità ai sensi dell'art. 105 comma 1 D.Lgs. 50/2016. Ferma l'osservanza di quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 sul subappalto, in ogni caso i concorrenti dovranno indicare al momento dell'offerta quali parti della prestazione intendano subappaltare rimanendo comunque responsabili per l'attività del subappaltatore.

Art. 10 – Obblighi di applicazione dei contratti collettivi di lavoro; assicurazione del personale.

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al regolare inquadramento, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, del proprio personale dipendente nonché di iscrivere, a norma di legge, il personale stesso agli Istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi. Essa dovrà darne comunicazione al Comune, in forma scritta, prima che ogni suo dipendente inizi a eseguire le prestazioni contrattuali; parimenti dovrà comportarsi per quanto riguarda l'eventuale utilizzo di personale artigiano.

Il Comune, attraverso gli uffici preposti alla vigilanza sull'appalto, sorveglierà tra l'altro che il suddetto obbligo sia adempiuto ed avrà titolo per prendere visione del libro matricola.

In particolare, ai lavoratori dipendenti dell'Appaltatore ed occupati nei servizi e nelle prestazioni previsti nel presente appalto devono essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono detti servizi e prestazioni, anche se l'Appaltatore non aderisce alle associazioni stipulanti o se recede da esse.

Tutti i lavoratori suddetti debbono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali e presso gli eventuali Istituti previsti dai contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore dovrà inoltre fornire per sé e per conto di eventuali subappaltatori tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera, comprese le certificazioni liberatorie rilasciate dagli Enti previdenziali.

In caso d'inottemperanza agli obblighi richiamati nei precedenti paragrafi, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune comunica all'Appaltatore e – se del caso - anche all'Ispettorato del lavoro, le inadempienze accertate.

Il pagamento dell'Appaltatore della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando non sarà accertato, a cura dell'Ispettorato del lavoro o dagli altri Enti preposti, che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, e che siano stati effettuati i versamenti di legge a loro favore, ovvero le relative vertenze siano definite. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni al Comune, né pretendere risarcimenti del danno.

E' fatto salvo il diritto del Comune di procedere alla risoluzione contrattuale in caso di inadempimento particolarmente gravi.

Art. 11 – Piano della sicurezza

L'Appaltatore deve dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà:

- comunicare i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione e del Medico competente;
- presentare copia del Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e POS, redatti ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i.).

Il personale addetto al servizio oggetto dell'appalto dovrà aver ricevuto una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute del lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. avente per oggetto, tra l'altro, i rischi specifici connessi all'attività in questione.

L'Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'Appaltatore dovrà fornire la documentazione relativa alla formazione del personale che sarà utilizzato per l'esecuzione dell'attività appaltata, inerente gli aspetti ambientali, connessi alla salute e alla sicurezza, con particolare riguardo al dosaggio dei prodotti chimici, alle tecniche di pulizia, ai rischi per la salute e ai criteri di raccolta differenziata dei rifiuti. La formazione dovrà essere effettuata prima dell'inizio dell'appalto e dovrà essere integrata in caso di rilevante progresso della tecnica o cambiamento della normativa.

L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto verrà concordato in presenza del proprio RSPP e del RSPP del Comune, nell'ambito della riunione per la cooperazione ed il coordinamento tra aziende. In fase di progettazione esecutiva, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., l'Amministrazione provvederà alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. I relativi oneri saranno integralmente a carico dell'Appaltatore.

Art. 12 – Indicazione delle “base line” contrattuali

Il consumo medio del biennio 2014/2015 di energia elettrica dell'impianto di illuminazione, e precisamente della parte d'impianto oggetto dell'intervento di efficientamento è di 176.261 kWh/anno, come da allegato A del disciplinare di gara.

Nel contratto d'appalto è vincolante la percentuale di risparmio annuo minimo garantito indicato in offerta dall'Appaltatore, in misura maggiore del 60,00%.

Art. 13 – Modalità di pagamento

All'Appaltatore spettano i seguenti pagamenti per le prestazioni oggetto dell'appalto:

A) canone per gli interventi di efficientamento e di adeguamento normativo dell'impianto (e di manutenzione straordinaria sugli impianti interessati dall'efficientamento) che generano un risparmio energetico;

B) canone per la manutenzione ordinaria e la gestione di tutti gli impianti oggetto della presente gara.

Il canone dovuto annualmente all'appaltatore sarà pagato con rate posticipate. I pagamenti delle rate di canone annuo verranno effettuati su presentazione di regolari fatture contabilizzanti l'importo maturato. In sede di pagamento si provvederà all'applicazione della ritenuta pari a 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016.

I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. mediante accredito su conto corrente dedicato.

Per quel che riguarda il **canone annuale A)** si stabilisce che al termine di ogni anno (al 31 dicembre) l'Appaltatore presenterà al Comune il consuntivo dei consumi elettrici dell'anno e il raffronto con i consumi indicati nelle baseline. Da questo raffronto il Comune trarrà l'ammontare del risparmio annuo ottenuto.

Restando esclusa dal presente appalto la fornitura dell'energia elettrica, il parametro per determinare il canone annuale A) da riconoscere all'Appaltatore verrà determinato moltiplicando **i)** il numero di kWh/anno risparmiati dal Comune a parità di funzionamento dell'impianto (o comunque il numero di kWh corrispondenti al risparmio minimo garantito dall'Appaltatore se tale numero è superiore a quello dei kWh effettivamente risparmiati); **ii)** per il prezzo medio pagato dal Comune nel biennio 2014-2015 di € 0,225 /kWh.

A tale canone verrà detratto la percentuale di risparmio garantita al Comune in sede di offerta per il rimborso allo stesso della somma di € 24.107,20, IVA inclusa, per spese sostenute per la predisposizione del presente appalto.

Il parametro del prezzo medio pagato dal Comune nel biennio 2014-2015 per un kWh (€ 0,225/KWh), utilizzato ai fini del calcolo del canone A), resta fisso e invariato per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalle sue eventuali fluttuazioni in più o in meno.

Il rischio di ottenimento di livelli di risparmio inferiori alla percentuale minima garantita (anche se dovuto a fattori metereologici) resta interamente a carico dell'Appaltatore. Nel caso in cui dal consuntivo dell'anno dei consumi elettrici emergesse un risparmio inferiore a quanto garantito in offerta, gli oneri derivanti da tale mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio saranno sopportati esclusivamente dall'Appaltatore. Parimenti le maggiori economie dovute a un minor consumo (a parità di punti luce) resteranno a beneficio dell'Appaltatore. In conclusione: l'ammortamento degli investimenti realizzati dall'Appaltatore per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto avverrà incondizionatamente all'effettivo verificarsi di suddette economie e non costituirà in alcun modo onere per l'Amministrazione.

In ogni caso l'ottenimento di livelli di risparmio inferiore alla percentuale garantita integra un'ipotesi di inadempimento che darà luogo anche all'applicazione di una penale pari al 10% del canone dovuto. In tale ipotesi resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore di intervenire immediatamente eseguendo tutti gli interventi necessari per l'ottenimento, nel più breve tempo possibile, del livello di risparmio garantito, dandone tempestiva notizia al Comune. Comunque tale inadempimento verrà valutato dal Comune al fine della eventuale risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento e della domanda di risarcimento del danno.

Per quel che riguarda il **canone annuale B)** (gestione e manutenzione ordinaria) quantificato sulla base dell'importo offerto dall'Appaltatore in sede di gara, le relative fatture potranno essere emesse con scadenze semestrali di pari importi al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. Le fatture verranno liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle medesime al protocollo del Comune. Al fine di verificare la corretta esecuzione del servizio l'Appaltatore dovrà consegnare al Comune, almeno trenta giorni prima del 30 giugno e del 31 dicembre, la reportistica delle manutenzioni programmate ed eseguite. La mancata consegna entro i termini previsti comporterà la sospensione dei pagamenti.

C) Ad integrazione del canone annuo di cui sopra l'Aggiudicataria percepirà la somma di € 123.951,11, oltre a IVA (10%), e di € 2.059,20, oltre a IVA (22%), al completamento dello stralcio 2, previa presentazione di tutta la documentazione contabile di legge e previo collaudo positivo e senza condizioni dell'opera eseguita.

Fatte salve le ulteriori verifiche previste dalle vigenti disposizioni, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere all'Ente appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate dei pagamenti effettuati a favore dei subappaltatori o cottimisti con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il Comune procederà al pagamento diretto al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori dell'importo loro dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite conformemente all'art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016.

Le penali eventualmente comminate dal Comune ai sensi del presente capitolato e del contratto verranno detratte dalla rata di canone immediatamente successiva.

Il pagamento di qualsivoglia importo da parte del Comune potrà avvenire solo se l'Appaltatore risulterà regolare negli adempimenti di legge relativi al D.U.R.C., in corso di validità, nel quale si certifica la regolarità contributiva dell'impresa e dei suoi subappaltatori nel periodo di riferimento (anno di esercizio).

In caso di inadempienze dell'Aggiudicataria nei pagamenti delle retribuzioni e delle contribuzioni il Comune procederà ai sensi dell'art. 30 commi 5 e 6 D.Lgs. 50/2016.

Il pagamento dell'ultima rata di canone, a saldo dell'ultimo esercizio, nonché lo svincolo della cauzione, come residua, prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 7 del presente Capitolato, verranno corrisposti solo dopo l'esito favorevole del verbale di riconsegna ai sensi del seguente art. 16.

Nei sopra indicati corrispettivi s'intendono comprese ogni spesa occorrente per eseguire i lavori a regola d'arte, compiutamente e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e dagli atti progettuali allegati. Pertanto nessun altro compenso può essere richiesto per lavori, forniture e altre prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione contenuta negli atti e documenti di gara, siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e correttezza dei lavori appaltati.

Art. 14 - Revisione prezzi

E' ammessa la revisione dei prezzi per i soli costi per la manutenzione ordinaria. La revisione è ammessa a partire dal secondo anno di vigenza del contratto; la revisione potrà essere richiesta, senza effetto retroattivo, dalla ditta aggiudicataria a partire dal secondo periodo contrattuale. L'eventuale richiesta di revisione prezzi per l'anno successivo potrà avvenire, esclusivamente per iscritto, entro il 30 novembre di ogni anno. La revisione avverrà sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento. In mancanza della definizione dei costi standardizzati per tipo di bene e servizio prescritta dalla normativa vigente, la revisione è operata applicando il 90% dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione. La revisione del canone scatterà solo su richiesta avanzata dalla parte che vi avrà interesse.

In nessun caso è ammessa la revisione del canone per gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Art. 15 – Consegna dei lavori – inizio e ultimazione

Ottenute le prescritte autorizzazioni l'Appaltatore procederà all'avvio dei lavori redigendo apposito verbale di avvio dei lavori. Dalla data del detto verbale decorrerà il termine previsto per il compimento dei lavori come da cronoprogramma allegato all'offerta. Il cronoprogramma allegato all'offerta è vincolante per l'Appaltatore e dovrà prevedere un termine per la conclusione dei lavori non superiore a 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto. L'esecuzione dei lavori non dovrà comportare in nessun caso interruzione del servizio di pubblica illuminazione. La conclusione dei lavori dovrà essere comunicata tempestivamente dall'Appaltatore al Comune.

Art. 16 – Collaudo dei lavori e collaudo funzionale

Al completamento dei lavori l'Appaltatore deve consegnare al Comune tutta la documentazione tecnica qui di seguito elencata, aggiornata a quanto effettivamente seguito: a) relazione tecnica particolareggiata; b) disegni esecutivi cartacei (n. 3 copie per ogni tavola più un file dwg); c) particolari costruttivi e d'installazione (n. 3 copie per ogni tavola più un file dwg); d) schede tecniche di funzionamento (n. 3 copie per ogni scheda); e) depliant illustrativi dei lavori eseguiti; f) dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi vigenti e alle regole dell'arte.

Il collaudo può essere effettuato anche in corso d'opera oltre che essere finale. Il collaudatore verrà individuato dal Comune e il costo sarà integralmente a carico dell'Appaltatore. Gli inconvenienti e i difetti rilevati dal collaudatore dovranno essere eliminati e/o risolti dall'Appaltatore entro il termine massimo di 2 mesi. Qualora l'Appaltatore non dovesse ottemperare a tale obbligo il Comune farà eseguire le riparazioni, sostituzioni e gli altri interventi necessari trattenendo le relative spese da quanto ancora dovuto all'Appaltatore e/o dalla cauzione. Il Collaudo dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte dell'Appaltatore.

In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori di cronoprogramma è applicata una penale pari allo 0,1% dell'importo a base di gara per ogni giorno di ritardo.

Art. 17 – Manutenzione ordinaria e gestione dell'impianto

La gestione e la manutenzione ordinaria degli impianti dovrà essere assicurata dall'Appaltatore nel rigoroso rispetto del programma di gestione e manutenzione proposto in sede di gara, nonché nel rispetto delle normative di settore e delle migliori prassi inerenti a ciascuna tipologia di impianto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione straordinaria per la parte d'impianto oggetto dell'intervento di efficientamento e adeguamento normativo proposto in offerta.

Resta inteso che ogni eventuale danno che dovesse derivare agli impianti, ad altre strutture comunali o a persone o cose a causa di errori nella gestione o manutenzione degli impianti sarà integralmente a carico dell'Appaltatore.

Per gli impianti assunti in gestione dall'Appaltatore, per i quali non è presente Capitolato speciale a carico dell'Appaltatore la manutenzione straordinaria, l'Appaltatore sarà tenuta ad informare tempestivamente il Comune della necessità/opportunità di tali interventi. Il Comune procederà all'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria secondo la normativa di legge.

L'Appaltatore risponderà dei danni causati agli impianti, alle strutture comunali, all'attività dell'amministrazione, a persone o a cose causati o comunque riconducibili alla non tempestiva segnalazione della necessità degli interventi di manutenzione straordinaria.

Per le seguenti prestazioni "a chiamata", non comprese nelle procedure di manutenzione definite nel Programma di gestione e manutenzione ordinaria di cui agli indicatori **B1-B3** del documento Disciplinare di Gara, fermo il rispetto delle tempistiche previste all' art. 23

del presente capitolato, l'Appaltatore si impegnerà ad applicare l'elenco prezzi unitari 2016-2017 in adozione all'Amministrazione di Teolo per gli interventi di manutenzione di impianti pubblici:

- 1) sostituzione di tutte le lampade, reattori, condensatori, accenditori, fusibili e porta lampade di qualunque tipologia danneggiati;
- 2) verifica a seguito di richiesta, sul corretto funzionamento della rete di illuminazione, a seguito di eventi calamitosi e/o incidenti, con riaccensione del magnetotermico e prime verifiche degli eventuali guasti;
- 3) sopralluogo, a seguito di richiesta, su punti luce che possono creare pericolo per la viabilità, a seguito di incidenti e/o cause eccezionali e messa in sicurezza del punto luce per non creare danni a persone e/o cose;

Gli interventi che si rendessero necessari a seguito delle verifiche, indicati ai punti 2 e 3 verranno quantificati mediante l'applicazione dell'elenco prezzi unitari per la manutenzione sopra citato ed allegato al presente bando.

Art. 18 - Consegna e riconsegna degli impianti

La **consegna** all'Appaltatore dell'impianto avverrà entro 10 giorni dalla stipula del contratto d'appalto e comunque dopo l'avvenuta produzione al Comune della cauzione contrattuale, della Polizza Assicurativa di cui ai precedenti artt. 7 e 8.

L'impianto di cui al presente appalto verrà consegnato all'Appaltatore nelle condizioni di fatto in cui si trova.

Contestualmente all'atto della consegna verrà redatto in contraddittorio e in duplice esemplare, a cura e spese dell'Appaltatore, un "verbale di consegna / atto di consistenza" che sarà debitamente sottoscritto dalle parti, attestante lo stato di consegna dell'impianto. A seguito della sottoscrizione del "verbale di consegna / atto di consistenza", e comunque entro 10 giorni dalla stipula del contratto, l'Appaltatore prenderà in carico l'impianto diventandone il responsabile della custodia e della conservazione, assumendone da quel giorno tutte le responsabilità civili e penali. Nel "verbale di consegna / atto di consistenza" dovrà essere riportata la lettura e la matricola dei contatori di energia elettrica relativi all'impianto.

La **riconsegna** dell'impianto al Comune dovrà avvenire nei seguenti termini.

A partire da due anni prima della scadenza del contratto l'Amministrazione ha la facoltà di nominare un tecnico ed effettuare gli accertamenti sulle condizioni di efficienza luminosa e di manutenzione degli impianti, redigendo un pre-verbale in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti sarà cura e onere dell'Appaltatore provvedere immediatamente al ripristino funzionale dell'impianto.

Prima della scadenza del contratto il Comune procederà, nominando un tecnico del settore, ad accertare le risultanze dell'esercizio gestionale affidato all'Appaltatore e le condizioni di efficienza dell'impianto e la completezza e regolarità di ogni documentazione tecnica e amministrativa afferente all'impianto, anche facendo riferimento al "Verbale di

consegna / Atto di consistenza” redatto al momento della consegna e considerando quanto previsto in offerta e/o prescritto dal presente Capitolato e dai relativi allegati.

L'Appaltatore sarà obbligato a sostituire tutte quelle parti che risultassero difettose, inefficienti o danneggiate per incuria o scarsa manutenzione e ad ottemperare alle eventuali richieste formulate dal tecnico nominato dal Comune.

All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio e in duplice esemplare, un “Verbale di consegna / Atto di consistenza” dell'impianto, che riporterà anche la lettura dei contatori di energia relativi all'impianto; il verbale sarà debitamente sottoscritto dalle parti.

L'Appaltatore dovrà riconsegnare al Comune l'impianto in perfetto stato di efficienza e di conservazione, salvo il normale deperimento d'uso (in particolare i corpi illuminanti dovranno avere uno stato di efficienza luminosa in pari almeno all'80% rispetto al nuovo).

Entro i termini stabiliti per la riconsegna degli impianti, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione dell'appalto tutta la documentazione di legge afferente all'impianto, e inoltre dovranno essere date tutte le indicazioni operative e pratiche (es. consegna chiavi, indicazioni aggiornate sulla conduzione degli impianti, avvertenze sull'uso, ecc.) utili e necessarie per mettere il Comune o il nuovo aggiudicatario della gestione dell'impianto nelle migliori condizioni per gestire l'impianto. Analogamente dovranno essere consegnati al Comune gli archivi informatici contenenti la consistenza e le caratteristiche degli impianti, con i software d'uso, nonché tutti i dati storici acquisiti nel corso dell'appalto.

Alla scadenza del contratto, l'Appaltatore dovrà inoltre assicurare la propria collaborazione, finalizzata ad agevolare il passaggio di consegne al nuovo aggiudicatario, fornendo tutte le informazioni i dati e le prestazioni che il Comune riterrà opportuno richiedere.

L'esito favorevole, sottoscritto dal Comune, del verbale di riconsegna costituirà passaggio dell'impianto in carico al Comune, o del nuovo aggiudicatario se previsto, e tutte le opere e impianti realizzati con l'intervento di efficientamento energetico di adeguamento normativo dell'impianto diverranno di proprietà del Comune.

Art. 19 - Controlli da parte del Comune

L'Appaltatore dovrà gestire l'appalto in stretto collegamento con il funzionario o l'incaricato che l'Amministrazione indicherà quale Responsabile dell'appalto, il quale avrà la facoltà di esercitare controlli finalizzati alla verifica della puntuale attuazione dei contenuti dell'offerta e degli obblighi contrattuali e alla verifica della puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e nei relativi Allegati. Tali controlli saranno esercitati secondo le modalità che il Comune riterrà più opportune, anche tramite delega a terzi.

Il controllo delle attività di esecuzione dei lavori, di manutenzione ordinaria e straordinaria potrà avvenire mediante visita sugli impianti e in qualunque altro modo ritenuto utile dal Comune, compresa l'analisi della documentazione prevista per legge e/o prodotta dall'Appaltatore e/o richiesta dal Comune stesso.

Art. 20 - Responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del capitolato, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi (ivi compreso il Comune). La responsabilità si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza. Oltre alle responsabilità di carattere generale che ricadono sull'Appaltatore per il contratto d'appalto stipulato, saranno espressamente responsabilità dell'Appaltatore:

- la gestione e manutenzione dell'impianto;
- la conservazione e l'uso razionale dell'energia nell'esercizio dell'impianto;
- la predisposizione, compilazione, la presentazione agli Enti preposti, la conservazione e l'aggiornamento di tutti i documenti amministrativi e autorizzativi previsti dalla legislazione vigente per l'impianto oggetto dell'appalto;
- lo smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a seguito delle attività oggetto dell'appalto.

Art. 21 - Risoluzione del contratto

In caso di grave inadempienza agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore e nelle altre ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 il Comune ha diritto di procedere, ai sensi di detta norma, con la risoluzione del contratto e di richiedere indennizzi e rimborsi per il minor servizio prestato e il risarcimento per il danno arrecato.

Eventuali oneri che il Comune dovesse sostenere per causa di inadempienze dell'Appaltatore saranno imputati all'Appaltatore stessa. Gli addebiti saranno effettuati mediante rivalsa sui successivi canoni di pagamento e con escussione delle garanzie. Analogamente, gli addebiti per gli indennizzi, i ristori e i risarcimenti spettanti al Comune in ragione dell'inadempimento dell'Appaltatore saranno effettuati mediante rivalsa sui successivi canoni di pagamento e con escussione delle garanzie, fatta salva ogni altra azione per risarcimento danni.

In tal caso il Comune potrà affidare la continuazione del servizio ad altri, addebitando l'eventuale maggior costo all'Appaltatore del presente appalto, rivalendosi sia sulle rate di canone annuo, sia sulla cauzione contrattuale prestata, fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.

Art. 22 - Sospensione della gestione dell'impianto

L'Appaltatore non potrà sospendere, a nessun titolo e neppure parzialmente, la gestione dell'impianto che le viene affidato con l'appalto senza essere stata previamente autorizzata per iscritto dal Comune. L'eventuale sospensione unilaterale provocherà l'incameramento a favore del Comune dei crediti dell'Appaltatore e della cauzione da questa prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni altro danno subito dal Comune e fatta salva la facoltà del Comune di procedere con la risoluzione del contratto d'appalto.

Art. 23 – Pronto intervento

L'Appaltatore dovrà garantire un servizio di reperibilità e pronto intervento, con personale specializzato e adeguatamente formato, rintracciabile telefonicamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l'anno. A seguito della chiamata, sia essa diurna o notturna, in giorno lavorativo o festivo, che potrà essere effettuata da chiunque, il soggetto reperibile dovrà garantire il pronto intervento risolutivo presso la parte d'impianto che verrà indicato:

a) entro al massimo 2 ore dalla chiamata, qualora trattasi di un intervento di emergenza, cioè necessario per rimuovere pericoli per le persone o di pregiudizio per le cose, ovvero per evitare che il guasto o l'interruzione del servizio determinino altri guasti o gravi disfunzioni nella medesima area in cui si è verificato il guasto (es. sinistro stradale, atto di vandalismo, incendio, ecc.). In tali evenienze il guasto deve essere rimosso immediatamente, ovvero si deve con un immediato intervento tampone per evitare il propagarsi del danno od il pericolo per le persone, eliminando l'emergenza. Il "tempo di intervento", che non deve essere superiore a 60 minuti, deve intendersi come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui l'Appaltatore riceve la richiesta d'intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto per dare avvio alle attività necessarie alla immediata rimozione del pericolo. Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 24 ore dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento;

b) entro al massimo 3 ore dalla chiamata, qualora trattasi di un intervento urgente, cioè necessario a rimuovere l'interruzione di servizi. Il "tempo di intervento", che non deve essere superiore a 180 minuti, deve intendersi come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui l'Appaltatore riceve la richiesta d'intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto per dare avvio alle attività necessarie alla immediata rimozione del pericolo. Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 24 ore dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento;

c) entro al massimo 48 ore dalla chiamata, qualora trattasi di intervento ordinario, cioè necessario per far fronte a guasti che, pur determinando una riduzione di funzionalità dell'area interessata, non comportano l'interruzione del servizio. Il "tempo di intervento", che non deve essere superiore a 48 ore, deve intendersi come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui l'Appaltatore riceve la richiesta d'intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto per dare avvio alle attività necessarie alla immediata rimozione del pericolo. Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 24 ore dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento;

d) entro al massimo 14 giorni dalla chiamata, qualora trattasi di un intervento programmabile, cioè correttivo di carenze che non determinano una riduzione di funzionalità dell'area interessata. Il "tempo d'intervento" è programmabile e comunque non deve essere superiore a 14 giorni dalla richiesta d'intervento.

Qualora il ripristino non venisse effettuato nei tempi sopraindicati, ferme restando le penalità previste, il Comune potrà procedere con l'esecuzione d'ufficio del medesimo rivolgendosi a ditte di sua fiducia senza obbligo di preavviso e di messa in mora dell'Appaltatore, addebitando a quest'ultima i costi sostenuti anche trattenendoli dalla quota del primo canone dovuto.

A seguito di ogni intervento sarà redatta una nota-verbale in cui sarà riportato il sito presso cui è avvenuto l'intervento medesimo, e/o l'impianto, la data, l'orario della chiamata e l'orario d'arrivo del reperibile, l'anomalia riscontrata, la descrizione dei lavori eseguiti. Tale nota verrà trasmessa dall'Appaltatore al Comune. Tutte le richieste d'intervento ricevute dall'Appaltatore, sia per iscritto che per altro mezzo (es. telefono, mail, ecc.) e le note-verbale riferite agli interventi eseguiti dovranno essere registrate e conservate a disposizione del Comune.

Art. 24 – Penali

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore di rilevanza civile e/o penale, che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito, per il minore servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l'applicazione delle sotto segnate penali o provvedimenti, con la precisazione che , ove la penale sia indicata in frazioni o multipli di Cg, per Cg debba intendersi la quota economica ottenuta dividendo il canone riconosciuto annualmente per 365:

$$Cg=Ca/365$$

Dove:

Cg= quota giornaliera

Ca= Corrispettivo annuo

Sono previste le seguenti penali:

A) Ritardi sull'ultimazione dei lavori di riqualificazione

In caso di ritardo non giustificato dell'ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto nel cronoprogramma presentato in sede di offerta dell'Appaltatore, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari ad 1/100 dell'importo complessivo dell'opera desunto dal progetto esecutivo, fino al massimo consentito per legge, riservandosi in ogni caso il Comune il diritto di addebitare l'importo dei maggiori danni che dovesse subire per colpa di quest'ultimo.

B) Ritardi sul Servizio

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da garantire che nessun punto luce rimanga spento per un periodo superiore alle 48 ore solari, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto. Qualora venissero rilevati dal Comune dei punti luce spenti per un periodo superiore alle 48 ore solari, sarà facoltà della stessa applicare una penale pari a 0,2 Cg per ogni punto luce spento, per ogni giorno di ritardo della riparazione del guasto.

In particolare, il mancato rispetto dei tempi di riparazione riportati dall'art. 23, comporta l'applicazione delle seguenti penali:

= 0,1 Cg – per ogni ORA consecutiva di mancato intervento – (intervento di emergenza art. 23-a);

= 0,2 Cg - per ogni ORA consecutiva di mancato ripristino funzionamento – (art. 23-a);

= 0,1 Cg per ogni ORA consecutiva di mancato intervento – (intervento urgente art. 23-b):

= 0,2 Cg - per ogni ORA consecutiva di mancato ripristino funzionamento – (art. 23-b);

= 0,5 Cg - per ogni GIORNO consecutivo di mancato ripristino – (intervento ordinario art. 23-c);

= 0,5 Cg - per ogni GIORNO consecutivo di mancato ripristino (intervento programmabile art. 23-d).

C) Ritardi di accensione e anticipi di spegnimento degli impianti

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire l'accensione e lo spegnimento degli impianti di illuminazione secondo gli orari stabiliti dalla normativa vigente in tema di illuminamento minimo a garanzia della sicurezza stradale. Qualora l'operazione di accensione venisse ritardata e quella di spegnimento anticipata di oltre trenta minuti rispetto alle condizioni stabilite, verrà applicata una penale pari a 0,2 Cg per ogni punto luce per il quale si è verificata tale inosservanza.

Per il mancato mantenimento dei livelli di illuminamento, sarà applicata una penale di 0,5 Cg ogni 24 ore di disservizio.

In generale per ogni omissione di quanto stabilito dal presente capitolato, non meglio specificato nell'elenco di cui sopra, sarà applicata una penale di 0,1 Cg.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Appaltatore dal Comune; l'Appaltatore potrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del Comune, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate. Il Comune, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà procedere con la loro compensazione con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi della fornitura e dei servizi resi, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'articolo dedicato del presente Capitolato, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione di una penale non esclude la possibilità da parte del Comune di risolvere immediatamente il contratto in considerazione della gravità dell'infrazione commessa secondo le previsioni dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

All'Appaltatore sarò imputato ogni maggior onere derivante dalla necessità di gestire gli impianti con personale proprio od esterno, e di garantire il servizio del presente Capitolato. Per gli importi dovuti a tale titolo, il Comune avrà la facoltà di avvalersi sul credito e sulla cauzione. L'importo complessivo delle penali applicate non può superare annualmente il 10% dell'importo del corrispettivo annuale dovuto all'Appaltatore; se ciò dovesse accadere il Comune potrà risolvere il contratto in danno del contraente.

Tutte le penali potranno essere rimosse detraendo il relativo importo dal canone dovuto all'Appaltatore in occasione del primo pagamento utile successivo all'irrogazione della penale.

Art. 25 - Rappresentanza dell'Appaltatore

L'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, dovrà comunicare al Comune il nominativo, la residenza e gli estremi telefonici, mail e fax per la reperibilità, del proprio rappresentante al quale l'Appaltatore deve affidare l'incarico di "Responsabile di gestione" con gli opportuni poteri decisionali per l'esecuzione dell'appalto. In particolare, al tale soggetto deve essere attribuito il potere di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto all'esercizio, alla manutenzione e al controllo dell'impianto affidato in gestione. Tutte le contestazioni relative all'esecuzione del contratto, da comunicarsi per iscritto a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate all'Appaltatore. In caso d'impedimento del Responsabile di gestione l'Appaltatore ne darà tempestiva informazione al Comune indicando contestualmente il nominativo, la residenza e gli estremi telefonici, mail e fax per la reperibilità, di un nuovo responsabile.

Art. 26 – Spese di contratto

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, di scritturazione del contratto e dei suoi allegati, e delle copie occorrenti, sono a carico dell'Appaltatore. L'Iva sarà corrisposta ai sensi di legge.

Art. 27 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Codice civile nonché nel Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).